

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018
714/2018/R/RIF**

RICHIESTE DI INFORMAZIONI IN TEMA DI SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047^a riunione del 27 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico dell'Ambiente (di seguito: TUA);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF (di seguito: documento di consultazione 713/2018/R/RIF).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, attribuisce, all'Autorità, funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

- in particolare, la predetta disposizione, alle lettere g) e h), espressamente contempla, tra le funzioni dell’Autorità, tra l’altro, le seguenti:
 - *“fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”*, ossia, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s), del TUA, gli impianti funzionali alle *“operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”*;
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, [...] dai gestori degli impianti di trattamento”*;
- in linea generale, la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, ampie competenze e poteri di regolazione e controllo, da esercitare per la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e per garantire la tutela degli utenti anche mediante un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti; al riguardo, ai sensi, dell’articolo 2, comma 14, della medesima legge 481/95, sono anche trasferite all’Autorità *“tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni”*;
- in particolare, l’Autorità, tra l’altro, *“controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte”* (articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95); ciò anche al fine di valutare possibili interventi di regolazione e/o di *enforcement*;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti a introdurre, tra l’altro, una nuova regolazione in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento, anche con riferimento agli aspetti di cui alle lettere g) e h) dell’articolo 1, comma 527, della legge 205/17;
- col documento per la consultazione 713/2018/R/RIF, l’Autorità ha esposto i primi orientamenti sull’assetto della nuova regolazione che intende adottare in materia, prospettando, tra l’altro:
 - di definire primi criteri di regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento;
 - di integrare la regolazione tariffaria con prime disposizioni – adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera h), e comma 37, della legge 481/95 – relative alle condizioni (contrattuali non economiche) di accesso alle capacità di trattamento degli impianti al netto delle capacità autorizzate a trattare rifiuti speciali; ciò anche in evidente prospettiva pro-concorrenziale, analogamente a quanto già fatto nelle prime regolazioni tariffarie adottate nei settori dell’energia, per i servizi infrastrutturali caratterizzati da capacità limitata;
- come anche chiarito nel sopra citato documento per la consultazione, un’efficiente regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, richiede l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di elementi informativi di cui dispongono solo i relativi gestori;
- tali elementi, peraltro, non sono solo funzionali alla definizione di una regolazione coerente e rispondente alle effettive esigenze del sistema, ma sono altresì strumentali

all'espletamento delle funzioni di controllo intestate all'Autorità ai sensi del citato articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, con particolare riferimento ai prezzi praticati dai gestori degli impianti di trattamento agli utenti dei servizi;

- ai fini di cui sopra, inoltre, l'articolo 2, comma 20, della legge 481/95, alla lettera a), attribuisce, all'Autorità, uno specifico potere di richiedere dati e informazioni ai soggetti che a qualunque titolo esercitino i servizi sottoposti alla sua regolazione, prevedendo, alla successiva lettera c), che l'inottemperanza a tali richieste costituisca presupposto per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

RITENUTO CHE:

- sia necessario iniziare ad acquisire, da subito, dati e informazioni funzionali alla concreta definizione della regolazione in tema di tariffe e di condizioni contrattuali di accesso agli impianti di trattamento, come delineato nel documento di consultazione 713/2018/R/RIF; ciò consente, infatti, di poter rispettare l'orizzonte temporale ivi previsto per l'implementazione di detta disciplina;
- sia, peraltro, opportuno, al fine di poter organizzare e razionalizzare l'analisi e gli approfondimenti da compiere sui predetti elementi informativi, procedere alla loro acquisizione per macro-tipologie di impianti, dando priorità agli impianti di smaltimento e, nello specifico, agli impianti di trattamento meccanico biologico, agli impianti di incenerimento e alle discariche

DELIBERA

1. di richiedere, per le finalità di regolazione e controllo chiarite in motivazione, ai soggetti esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti mediante impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di incenerimento e discariche, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in base al quale svolgono la relativa attività, di trasmettere all'Autorità i dati e i documenti dettagliati in apposita modulistica adottata entro il 28 febbraio 2019 con determina del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e pubblicata sul sito internet dell'Autorità;
2. di disporre che la trasmissione dei dati, di cui al precedente punto 1, avvenga in formato elettronico, compilando la modulistica sopra richiamata, con le modalità operative ed entro e non oltre il termine indicati nella determina di cui al punto 1;
3. di precisare che l'inottemperanza agli obblighi informativi stabiliti col presente provvedimento costituisce presupposto per l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, sulla Gazzetta Ufficiale, su due quotidiani a diffusione nazionale e di comunicarlo altresì alle associazioni ANEA, ANCI, CISAMBIENTE, FISE ASSOAMBIENTE e UTILITALIA.

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini